

# MATER FAMILIAS

## SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA

A CURA DI

**ZUZANNA BENINCASA**  
**JAKUB URBANIK**

CON LA COLLABORAZIONE DI

**PIOTR NICZYPORUK**  
**MARIA NOWAK**

VARSAVIA 2016



# **MATER FAMILIAS**

## **SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA**

A CURA DI

**ZUZANNA BENINCASA  
JAKUB URBANIK**

CON LA COLLABORAZIONE DI

**PIOTR NICZYPORUK  
MARIA NOWAK**

VARSAVIA 2016

*Supplements to The Journal of Juristic Papyrology* are jointly published by the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64 tel. (+48 22) 55 22 815 and (+48 22) 55 20 384, fax: (+48 22) 55 24 319 e-mails: g.ochala@uw.edu.pl, t.derda@uw.edu.pl, kuba@adm.uw.edu.pl web-page: <<http://www.taubenschlagfoundation.pl>>

Cover design by Maryna Wiśniewska  
Computer design and DTP by Jakub Urbanik

© for the book by Zuzanna Benincasa & Jakub Urbanik  
and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga

© for the constituting papers by the Authors

Warszawa 2016

ISBN 978-83-938425-9-9

Wydanie I.  
Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o., Piaseczno



*Mater Familias*  
*Scritti per Maria Zabłocka*

**INDICE**

Zuzanna BENINCASA & Jakub URBANIK

*Prefazione* ..... XIII

*Elenco delle opere di Maria Zabłocka* ..... XXIII

José Luis ALONSO

*The Emperor, the ex-prostitute, and the adulteress.*

*Suet. Cal. 40 revisited* ..... 3

Krzysztof AMIELAŃCZYK

*In search for the origins of the Roman public law offences (crimina)*

*in the Archaic period* ..... 23

Zuzanna BENINCASA

*Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano.*

*vivai e riserve di caccia* ..... 39

Witold BORYSIK

*Roman principle*

*Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*

*and the reasons of its modern rejection* ..... 63

Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI

*Un ordinamento giuridico e le sue trasformazioni* ..... 85

Cosimo CASCIONE

*Celso lettore di San Paolo?*

*Una nota minima in tema di interpretazione* ..... 101

Alessandro CORBINO	
<i>Personae in causa mancipii</i> .....	107
Božena Anna CZECH-JEZIERSKA	
<i>Roman law in Polish People's Republic: Stages of transformation</i> .....	119
Tomasz DERDA & Maria NOWAK	
<i>Will of [---]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos.</i>	
<i>P. Oxy. II 379 descr.</i> .....	135
Marzena DYJAKOWSKA	
<i>Verba impia et maledicta.</i>	
<i>The influence of Roman law upon the western European doctrine</i>	
<i>of verbal insult of the ruler in the 16–17th centuries</i> .....	145
András FÖLDI	
<i>Appunti sugli elementi romanistici nel nuovo Codice civile ungherese</i> ..	161
Ewa GAJDA	
<i>Elements of theology in Roman law.</i>	
<i>On Zenon's Henoticon and Justinian's letter (Cf. I.I.8)</i> .....	191
Luigi GAROFALO	
<i>Roma e i suoi giuristi nel pensiero di Nicolás Gómez Dávila</i> .....	207
Tomasz GIARO	
<i>L'expérience de l'absurde chez les juristes romains</i> .....	243
Sławomir GODEK	
<i>Ignacy Daniłowicz on the impact of Roman law</i>	
<i>on the law of the pre-partition Commonwealth</i>	
<i>in the light of his letters to Joachim Lelewel</i> .....	269
Ireneusz JAKUBOWSKI	
<i>Some remarks about Roman law</i>	
<i>in Tadeusz Czacki's opus magnum</i> .....	285
Maciej JOŃCA	
<i>Per aspera ad astra.</i>	
<i>Johann Bayer, römisches Recht</i>	
<i>und das Ausbildungsprogramm der jungen Radziwiłłs</i> .....	295

Aldona Rita JUREWICZ	
<i>TPSulp. 48 und actio quod iussu.</i>	
<i>Konnte Prudens adjektivisch belangt werden?</i> . . . . .	307
Agnieszka KACPRZAK	
<i>Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove</i> . . . . .	323
Leszek KAZANA	
<i>Il delitto Matteotti: qualche dubbio sul colpevole</i> . . . . .	351
Piotr KOŁODKO	
<i>Some comments on the role of the quaestor as a prosecutor</i>	
<i>in criminal proceedings in the times of the Roman Republic</i> . . . . .	375
Przemysław KUBIAK	
<i>Between emotions and rationality</i>	
<i>Remorse as mitigating circumstance in Roman military law</i> . . . . .	397
Sławomir KURSA	
<i>Capacity of women to make testamentum parentis inter liberos</i> . . . . .	415
Marek KURYŁOWICZ	
<i>Ancarenus Nothus und Gaius von Hierapolis</i>	
<i>Miscellanea epigraphica: CIL VI 7193a &amp; IGR IV 743</i> . . . . .	425
Luigi LABRUNA	
<i>«Necessaria quanto la giustizia ...»</i>	
<i>Etica e tradizione dell'avvocatura</i> . . . . .	445
Paola LAMBRINI	
<i>Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme</i> . . . . .	453
Elżbieta LOSKA	
<i>Testamenti factio passiva of actresses in ancient Rome</i> . . . . .	465
Adam ŁUKASZEWICZ	
<i>Remarks on Mars Ultor, Augustus, and Egypt</i> . . . . .	487
Rafał MAŃKO	
<i>Roman roots at Plateau du Kirchberg</i>	
<i>Recent examples of explicit references to Roman law</i>	
<i>in the case-law of the Court of Justice of the EU</i> . . . . .	501

Carla MASI DORIA	
<i>Una questione di «stile»?</i>	
<i>A proposito di una critica di Beseler a Mommsen</i> .....	527
Rosa MENTXAKA	
<i>Sobre la actividad comercial del clero hispano en los inicios del siglo IV</i>	
<i>a la luz de dos cánones del Concilio de Elvira</i> .....	535
Joanna MISZTAL-KONECKA	
<i>The non-litigious proceedings in Polish Law</i>	
<i>and Roman iurisdictio voluntaria</i> .....	569
Józef MÉLÈZE MODRZEJEWSKI	
<i>Modèles classiques des lois ptolémaïques</i> .....	579
Piotr NICZYPORUK	
<i>La capacità giuridica e la tutela del nascituro nella Roma antica</i> .....	597
Dobromiła NOWICKA	
<i>Family relations in cases concerning iniuria</i> .....	619
Tomasz PALMIRSKI	
<i>Some remarks on legal protection of commodans</i>	
<i>prior to the introduction of the praetorian actio commodati</i> .....	639
Anna PIKULSKA-RADOMSKA	
<i>Über einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda</i>	
<i>der öffentlichen Macht im römischen Prinzipat</i> .....	653
Manex RALLA ARREGI	
<i>Sobre una posible relación causal entre regulación canónica</i>	
<i>y legislación imperial en los primeros siglos del monacato</i> .....	677
Francesca REDUZZI MEROLA	
<i>Schiavitù e dipendenza nel pensiero di Francesco De Martino</i> .....	693
Władysław ROZWADOWSKI	
<i>Sul trasferimento del credito in diritto romano</i> .....	705
Francesca SCOTTI	
<i>Actio aquae pluviae arcendae e «piccola bonifica agraria»:</i>	
<i>Un esempio dalle fonti giustinianee</i> .....	725



Michal SKŘEJPEK	
<i>La pena di morte nel diritto romano: necessità o no?</i> .....	785
Marek SOBCZYK	
<i>Recovery of performance rendered dotis nomine</i> <i>on account of a future marriage that did not take place</i> .....	797
Andrzej SOKALA	
<i>Władysław Bojarski Paterfamilias</i> .....	819
Janusz SONDEL	
<i>Alcune considerazioni sulla storia e sull'insegnamento</i> <i>del diritto romano in Polonia</i> .....	849
Agnieszka STĘPKOWSKA	
<i>Il ruolo del consenso muliebre</i> <i>nell'amministrazione dei fondi dotali in diritto romano</i> .....	889
Dorota STOLAREK	
<i>Lenocinium in the Lex Iulia de adulteriis</i> .....	909
Paulina ŚWIECICKA & Łukasz MARZEC	
<i>From Roman oratores to modern advocates</i> <i>Some remarks on the formative of lawyer's ethics in Antiquity</i> .....	935
Adam ŚWIEŃTOŃ	
<i>Superexactiones in the Late Roman Law</i> <i>A short review of the imperial constitutions in the Theodosian Code</i> ..	965
Renata ŚWIRGOŃ-SKOK	
<i>Family law in the private law systematics</i> <i>from the Roman law until the present day</i> .....	979
Sebastiano TAFARO	
<i>Il diritto per l'oggi</i> .....	993
Anna TARWACKA	
<i>Manomissioni di schiavi nelle commedie di Plauto</i> .....	1025
Jakub URBANIK	
<i>Dissolubility and indissolubility of marriage</i> <i>in the Greek and Roman tradition</i> .....	1039

Andreas WACKE

- Führte die Unveräußerlichkeit des Mitgiftgrundstücks  
im römischen Recht zu relativer Nichtigkeit?  
Grenzen vom Verbot des venire contra factum proprium* ..... 1069

Jacek WIEWIOROWSKI

- Deformed child in the Twelve Tables* ..... 1157

Witold WOŁODKIEWICZ

- Apices iuris non sunt iura* ..... 1177

Karolina WYRWIŃSKA

- Functionality of New Institutional Economics  
in research on Roman law* ..... 1187

Jan ZABŁOCKI

- Il concetto di mater familias in caso di arrogazione* ..... 1199

*Mater Familias*  
*Scritti per Maria Zabłocka*  
pp. 445-451

Luigi Labruna

**«NECESSARIA QUANTO LA GIUSTIZIA ...»  
ETICA E TRADIZIONE DELL'AVVOCATURA\***

**I** PICCOLI SAGGI RIUNITI IN *Le parole che restano* (Napoli, Esi, 2015) rappresentano solo alcuni tratti (i più recenti) di un nitido disegno che Massimo di Lauro sta da tempo delineando con il duplice intento di contribuire a comporre in una trama unitaria la storia materiale e culturale dell'avvocatura (a cominciare da quella napoletana) e, insieme, di far percepire al lettore con pacata energia il peso, lo spessore intellettuale, la intima moralità del lavoro del giurista – in particolar modo dell'avvocato («dell'avvocato verace», stavo per dire) – che dà solidità e concretezza

\* È con antica amicizia e stima che dedico queste brevi riflessioni su di un tema centrale della esperienza giuridica, non solo contemporanea, sollecitate dalla lettura del recente libro di Massimo di Lauro, alla collega Maria ZABŁOCKA, della quale – grazie al suo indimenticabile maestro Henryk KUPISZEWSKI che, in un momento drammatico della storia del loro grande Paese e d'Europa, la inviò giovanissima presso di me all'Università di Camerino per perfezionare i suoi studi negli anni '60-'70 del secolo scorso – ho potuto seguire con grande interesse la fervida attività scientifica, a partire dalla pubblicazione del primo suo lavoro sulla costituzione del *cognitor* nel processo romano classico in *Index* 12 (1983-84). E sinceramente gioire dei suoi successi accademici coronati dal conseguimento della titolarità della cattedra di diritto romano nella gloriosa Università di Varsavia di cui mi onoro, quale dottore *b.c.*, di far anch'io un po' parte grazie alla generosità dei suoi romanisti e dei colleghi tutti della Facoltà giuridica.

anche alle più raffinate speculazioni teoriche di cui nel libro, seppur dissimulate, non mancano mai tracce. Ma che (come ha sottolineato Gianni Verde nella sua prefazione) diventano maggiormente evidenti negli scritti più recenti, che hanno per oggetto soprattutto temi di carattere generale. E in cui – aggiungo – gli elementi costitutivi del nesso teoria-prassi, sempre più arricchendolo, si affollano, ed insieme si ordinano e quindi si depurano in una matura limpidezza di sentire.

Sicché la trattazione complessiva – scandendo e insieme dissimulando le varie fasi della sua costruzione – persegue, attraverso un'attenzione accorta prestata alle molteplici voci del reale, il duplice obiettivo che ho indicato attraverso una rievocazione partecipe, mai di maniera, di persone, vicende, momenti, temi di particolare significatività, ciascuno dei quali rappresenta uno snodo che si concatena con i precedenti e i successivi. E, senza celare (quando necessario) anche acre disinganno, suggerisce spunti di ragionamento e di approfondimento critico, con cui intessere una rappresentazione realistica, sotto tanti aspetti «particolare», della professione forense, caratterizzata da norme etiche (oltre che giuridiche) stringenti e, insieme, da figure emblematiche che ne hanno segnato la storia.

Per ottenere tale risultato, l'autore, uomo libero che vuole conoscere e dire il vero (il vero relativo, s'intende), cerca innanzitutto di sfatare, con un approccio rigoroso alla realtà, aspetti e travisamenti che a lungo hanno caratterizzato (e in parte ancora caratterizzano) nel sentire comune gli stereotipi degli ambienti forensi, specie a Napoli, «ville d'avocats» per dirla con Michelet. Definizione utilizzata anche, ma forse con riferimento soprattutto a «profili quantitativi» («Neapel ist recht eigentlich die Stadt der Advokaten»), da Savigny il quale, però, durante la sua permanenza qui, nel 1827, attribuiva alla capitale del Regno un ceto forense «eccellente», sottolineando di averne conosciuto esponenti «quasi tutti amabili» e «di una vitalità e operosità d'ingegno» che non aveva ancora «incontrato da nessuna altra parte». E lo diceva, badate, in una lettera inviata a Moritz August Bethmann-Hollweg, il maggiore storico del diritto del secolo diciannovesimo e l'unico che abbia illustrato gli istituti processuali romani e la loro trasformazione nel Medioevo, suo allievo, in apparente contraddizione con il giudizio severo (forse non infondato, ma

su cui non è possibile soffermarsi) da lui stesso espresso a proposito dell'insegnamento del diritto nell'Italia del primo Ottocento.

Ben più numerose, tuttavia, di quelle eulogistiche or ora ricordate (e altre se ne citano, frutto però, per lo più di equivoci linguistici o distorsioni più o meno consapevoli) sono, com'è noto, le valutazioni di segno opposto presenti in attestazioni proverbiali, testimonianze d'archivio, narrazioni poetiche, teatrali, poi anche cinematografiche, memoriali, cronache giornalistiche, persuasioni consolidate nell'immaginario collettivo. Il tipo di fonti, per intenderci, che Emilio Sereni utilizza largamente (da par suo) in quel piccolo capolavoro di storia dell'alimentazione nel Mezzogiorno, apparso su *Cronache meridionali* del 1958 e riedito nel 2013, a cura di Gabriella Bonini, intitolato *I napoletani da «mangiafoglia» a «mangiamaccheroni»*, e che chiama, con straordinaria efficacia comunicativa, «documenti involontari».

Nel caso nostro, deformazioni di una realtà non rosea, ma certo neppure tanto catastrofica come la si rappresenta, presenti in gran copia in ambienti colti o popolari, che, già nell'Ottocento (e probabilmente anche prima), non esitavano a colpire «sempre e ovunque, con i loro sarcasmi», la professione dell'avvocato. Utilizzando gli errori e le colpe «di taluno fra i suoi membri: di qualche Carneade o Critolào impossibile a non rinvenirsi tra schiera sì numerosa», e facendone «carico a tutto l'ordine». Mostrando, per di più, di credere che la scienza del diritto non fosse altro che «l'arte di sapere abilmente difendere il pro' e il contro della medesima controversia».

Gli epigrammi di Marziale, i motti pungenti di Samuel Butler, gli «sconci paragoni» di Trajano Boccalini sono troppo noti per ripeterli. Basta «percorrere qualcuna tra le voluminose enciclopedie dei nostri maggiori ... per trovarvi affastellata una congerie di autorità, di filosofi, di poeti, di scrittori pagani o etnici, sempre col fine di mostrare di quante sciagure fosse sorgente allo Stato la professione forense».

Sono affermazioni, queste (enfatiche ma sostanzialmente rappresentative di un diffuso sentire che in parte persiste) non mie, com'è ovvio, ma ricavate da uno scritto a lungo dimenticato del civilista e professore di diritto internazionale Giovanni Lomonaco, apparso sulla *Gazzetta del pro-*

*curatore. Rivista critica di legislazione e di giurisprudenza* (anno IV, n. 38) nel 1869, «proprio al fine di arginare i sarcasmi che sin dall'antichità, ma particolarmente poi nei tempi recenti, avevano colpito la “nobile professione di avvocato”».

Già nel titolo, l'autore, attento «interprete di una scienza che rifletteva sulla pratica del diritto», argomentava *Della necessità di scrivere una storia del Foro napoletano*, condannando le rappresentazioni «sotto i più foschi colori» dei tanti (Baldassarre Imbimbo, ad esempio, Melchiorre Delfico, Giuseppe Maria Galanti) che ne facevano parte e tuttavia si atteggiavano a suoi «denigratori», per non dire del loro lontano precursore Assuero (Ahauser) Fritsch, professore ad Halle e Jena, e del suo pamphlet, con ferocia intitolato *Advocatus peccans, sive Tractatus de peccatis Advocatorum et Procuratorum, conscientiae ipsorum excutienda inserviens ...* (1788), del quale si atteggiavano a più o meno consapevoli epigoni. Per assegnare quindi (sulle orme del Niccolini) agli storici dell'avvocatura una sorta di missione. Quella di «proclamare la nobiltà di una istituzione così necessaria quanto la giustizia», mettendo l'accento «sulla continuità con l'antico» e individuando nell'indipendenza delle istituzioni forensi «l'unico privilegio intangibile dei giureconsulti» e nella libertà della difesa la «garanzia di tutte le altre».

Quello scritto a me è parso tanto interessante, e rappresentativo di una tendenza storiografica meritevole di valutazione migliore di quella per tante ragioni sinora ricevuta, da indurmi ad accogliere la proposta di Cristina Vano di riproporlo all'attenzione dei giuristi, in particolare degli storici del diritto e degli avvocati, ripubblicandolo nel 2012 con una sua approfondita e acuta *Nota di lettura*, nella collana *Antiqua*, diretta da me e Carla Masi Doria, assieme alla successiva e (come dire?) «conseguente» memoria dello stesso autore intitolata *Del Foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera Nazione*, insignita del Premio Tenore dall'Accademia Pontaniana nel 1876, pubblicata in poche copie nell'anno successivo per essere poi definitivamente edita, come «estratto dal *Filangieri*», presso il Vallardi nel 1884.

Io non so – e, per la verità, dubito – se, nel pubblicare il libro di cui ci stiamo occupando, Massimo di Lauro abbia in qualche modo intenzio-

nalmente voluto rifarsi a questo «giurista riscoperto», come lo definisce nel titolo di un articolo in cui, a ragione, interpreta l'iniziativa di pubblicarne i due scritti come «un salutare invito a recuperare il senso di una tradizione culturale da reinventare in profondità» (p. 130).

Certo è che lui ha fondato nel 1997, e da allora dirige, quell'Istituto italiano di storia dell'avvocatura, sulla cui attività si sofferma in pagine ispirate (p. 29 ss.) in cui sottolinea a ragione come la storia dell'avvocatura sia argomento purtroppo ancora «scarsamente approfondito» e su cui «mancano a tutt'oggi studi e ricerche di ampio respiro».

Ed è sempre Massimo di Lauro che, cercando di rendere compatibili tra loro ricerche «sino a ieri condotte in modo frammentario e non sempre nella prospettiva (indispensabile) di approfondire un quadro della professione caratterizzato da frequenti contatti con il mondo istituzionale, politico, economico e finanziario», si è proposto non tanto di elaborare «una storia degli avvocati, come persone e come ceto» ma di definire «l'identità e la funzione essenziale che la figura dell'avvocato, nelle sue molteplici sfaccettature, ha avuto attraverso i secoli» quale «difensore dei diritti e dei beni fondamentali» delle persone. E individuare «il ruolo della tradizione nella deontologia forense» (cfr. p. 33), alla luce di una persuasione che a me sembra completamente condivisibile, come ho avuto occasione di scrivere recensendo, appena apparso, il libro di cui stiamo discutendo. Quella secondo cui «una delle maggiori disgrazie che possano toccare all'Uomo è lo sprofondare della sua mente nella dimenticanza» e che «altrettanto può dirsi di una collettività, che senza memoria è gravemente minorata della sua identità culturale».

Antica quasi quanto la vita stessa, la memoria è *thesaurus omnium rerum et custos* (sottolineava Cicerone, *de or.* I 5.18). Ma è l'uomo che, nelle forme e con le modalità più diverse, la conserva e la trasmette. Quella «collettiva» aiuta a migliorare le comunità, le quali, al contrario, deperiscono o vanno in rovina quando i «ricordi condivisi», accumulati e trasmessi di generazione in generazione, si affievoliscono, vengono perduti, negati o traditi.

È, forse, anche nella dissoluzione del ricordo della «grande» tradizione forense che pure qui da noi abbiamo avuto e nella scomparsa dall'immaginario collettivo della figura dei «principi del foro» (Pessina, Cenni, Sta-

nislao Mancini, Nicola Amore, de Nicola, de Marsico, Porzio, Leone) che si annida una delle ragioni del deterioramento progressivo della giustizia in Italia, fenomeno inquietante che serpeggia qui e là negli scritti, tutti acuti, molti mordaci, di Massimo di Lauro. Che di quella memoria è, e si sente, a ragione, partecipe. Di cui esalta «il valore» (p. 1 ss.) e che traduce in un'inquietudine intensa, con l'autorevolezza del giurista e l'acribia dello storico navigato della professione che esercita ad alti livelli, da decenni.

La preoccupazione e il turbamento suoi riguardano, tra l'altro, il disagio che si prova nel mettere a confronto «una coscienza professionale e morale capace di resistere a lusinghe e tentazioni di ogni genere» con ciò che «le trasformazioni di un'attività ridotta a mestiere e i risultati di tanti altri mutamenti» hanno fatto degli avvocati. Si pensi alla «nuova ideologia dell'avvocato-manager» che «assegna al professionista forense – denuncia (p. 7 s.) – la funzione di produttore fra i produttori e lo lascia in balia delle regole del mercato, sconvolgendo tra l'altro il quadro istituzionale in cui si collocano i Consigli forensi periferici e quello nazionale, specie in tema di disciplina professionale». Di qui la inderogabile necessità – affermata con forza – «di recuperare stili di vita, valori, vocaboli di moralità e di prudenza che un tempo costituivano il fulcro della professione». Auspicio a cui si unisce l'esigenza di dare risposte a non pochi interrogativi che pesano come macigni sul futuro dell'avvocatura. In che modo, ad esempio, l'avvocato si deve regolare nei confronti dei giudici, dei colleghi, della politica, della comunità degli affari. Quali doveri egli continua ad avere verso il cliente quando si accorge che la difesa dei suoi interessi confligge con norme etiche e così via.

Per di Lauro le risposte non possono che essere ispirate da quel sentimento, «che non è (solo) nostalgia del passato, né tentativo di schivare i problemi del presente, ma possibilità e volontà di stare dentro quei problemi con la forza culturale e morale di un progetto che – ribadisce – non può non avere radici».

E che questo, nonostante tutto, possa ancora avvenire non gli sembra impossibile. Sicché nelle sue pagine, insieme con tante inquietudini, si intravede anche una vena di pacata fiducia in una «cultura nuova armata di idee, di principii, di convinzioni al passo coi tempi, e magari avanti rispetto ad essi». Una coscienza critica ed autocritica, sottolinea, «pronta



a scavare tra le macerie di una tradizione secolare» nel tentativo di ritrovare una virtù che dovrebbe accomunare tutti gli avvocati: la convinzione che ogni sforzo deve essere compiuto perché nel lavoro e nell'impegno di ciascuno si individui «un senso» che si imponga in un mondo nel quale sembra venir meno la forza di valori autentici e tutto ciò che di quei valori è parte si smarrisce, si annebbia, svanisce.

Ed è (a me pare) proprio in questa accorata e sacrosanta notazione, in questa speranza, incrinata ma non dissolta dalla dura realtà della storia più recente, che è racchiuso il significato profondo del libro che prova quanto, nonostante tutto, la memoria, sorretta da incessante dedizione a valori professionali e civici alti e a forti principi etici, sappia essere ostinata.

*Luigi Labruna*

---

Università degli Studi di Napoli «Federico II»  
via Porta di Massa 32  
80133 Napoli  
ITALIA  
e-mail: [labruna@unina.it](mailto:labruna@unina.it)